Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° | **Roma - Giovedì, 15 novembre 1928 - Anno VII** | **Numero 266**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendità di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, à richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libreria editrice Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libreria internazionale Istituto Italiano di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libreria editrice Cappelli Licinio*, via Farini, 6: *Messaggerie Italiane*, via Milazzo, 11. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Buenos Ayres: *Libreria Italiana Moderna Alfredo E. Mele e C.*, Lavalle, 485. — Caltanissetta: *P. Milia Russo* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libreria Editrice Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internazionale*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Messaggerie Italiane*, Canto dei Nelli, 10. — Fiume: *Libreria Popolare « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vittorio Emanuele, 12. — Genova: *Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.; Società Editrice Internazionale*, via Petrarca, 22-24-t; *Messaggerie Italiane*, via degli Archi P. Monum. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, Viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana.*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2: *Luigi di Giacomo Pirola; Messaggerie Italiane; Libreria Littorio.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *Messaggerie Italiane*, via Mezzocannone, 7; *A. Vallardi.* — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26. — Nuoro: *Margaroli Giulio.* — Padova: *Angelo Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele. 3.5. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24. — Parma: *Libreria Fiaccadori, Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporard) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Intendenza di Finanza* (Servizio vendita). — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.* Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *Messaggerie Italiane*, via del Pozzetto, 118; *A. Vallardi*, Corso Vitt. Eman.; *Libreria Littorio; Istituto Geogr. De Agostini; Compagnia Ital. Turismo*, via Marghera, 6. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, Piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano; *Società Editrice Internazionale*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Messaggerie Italiane*, via dei Mille, 24. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Editrice Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli.* — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONI SPECIALI. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2878.

REGIO DECRETO 4 ottobre 1928, n. 2417.
Riunione dei comuni di Cocconato, Moransengo e Tonengo in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Cocconato ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Cocconato, Moransengo e Tonengo sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Cocconato ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1928 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 278, *foglio* 106. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2879.

REGIO DECRETO 4 ottobre 1928, n. 2418.
Riunione dei comuni di Colcavagno, Rinco e Scandeluzza in un unico Comune con capoluogo e denominazione « Scandeluzza ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Colcavagno, Rinco e Scandeluzza sono riuniti in unico Comune con capoluogo e denominazione « Scandeluzza ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1928 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 278, *foglio* 107. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2880.

REGIO DECRETO 4 ottobre 1928, n. **2420**.

Aggregazione della frazione Nuova Olonio del comune di Delebio al comune di Dubino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al comune di Dubino è aggregata la contermine frazione Nuova Olonio del comune di Delebio, delimitata in conformità della pianta planimetrica vistata in data 20 agosto 1928 dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Sondrio.

Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Al prefetto di Sondrio è demandato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Dubino e di Delebio in dipendenza della modificazione della circoscrizione disposta con l'art. 1.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1928 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 278, *foglio* 109. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2881.

REGIO DECRETO 4 ottobre 1928, n. **2419**.

Riunione dei comuni di: Burgos ed Esporlatu in un unico Comune con capoluogo e denominazione « Burgos »; Bono e Bottidda in un unico Comune con capoluogo e denominazione « Bono »; Villanova Monteleone e Putifigari in un unico Comune con capoluogo e denominazione « Villanova Monteleone »; e Cargeghe e Muros in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Cargeghe ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono disposti i seguenti mutamenti di circoscrizioni comunali in provincia di Sassari:

a) i comuni di Burgos ed Esporlatu sono riuniti in unico Comune con capoluogo e denominazione « Burgos »;

b) i comuni di Bono e Bottidda sono riuniti in unico Comune con capoluogo e denominazione « Bono »;

c) i comuni di Villanova Monteleone e Putifigari sono riuniti in unico Comune con capoluogo e denominazione « Villanova Monteleone »;

d) i comuni di Cargeghe e Muros sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Cargeghe ».

Art. 2.

Le condizioni della unione dei Comuni sopra indicati, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Sassari, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1928 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 278, *foglio* 108. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2882.

REGIO DECRETO 11 ottobre 1928, n. **2421**.

Modificazioni all'art. 35 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, relativo all'ordinamento delle Sopraintendenze alle opere di antichità e d'arte.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduto il Nostro decreto 31 dicembre 1923, n. 3164;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'art. 35 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, è sostituito dal seguente:
« Gli impiegati appartenenti a ruoli non dipendenti dall'Amministrazione delle antichità e belle arti non possono prestar servizio nè come comandati nè sotto alcun altro titolo presso gli uffici e istituti considerati nel presente decreto ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 278, foglio 110. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2883.

REGIO DECRETO 18 ottobre 1928, n. 2422.

Ammissione ai concorsi per la nomina a Regi ispettori scolastici o a direttori didattici governativi o comunali dei maestri elementari provvisti di laurea in lettere o filosofia o giurisprudenza o di diploma rilasciato dagli istituti superiori di magistero femminile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduto il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai concorsi a posti di direttore didattico, sia nei ruoli governativi, sia nei ruoli dei Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole elementari, ed ai concorsi a posti di ispettore scolastico, sono ammessi anche coloro che, pur non essendo forniti del diploma di abilitazione alla direzione didattica o all'ispettorato scolastico, sono però forniti del diploma di laurea in lettere o filosofia o giurisprudenza, conseguito presso una Università, oppure sono in possesso di uno dei diplomi rilasciati dagli istituti superiori di magistero femminile, secondo l'ordinamento anteriore al R. decreto 13 marzo 1923, n. 736, sempre quando siano in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti per l'ammissione ai concorsi stessi.

Coloro che si trovino in una delle condizioni suindicate, ad integrare il periodo minimo di insegnamento elementare richiesto per l'ammissione ai concorsi a posti direttivi o ispettivi, possono fare valere il servizio di insegnante prestato a qualsiasi titolo negli istituti di istruzione media, governativi o pareggiati, sino al limite massimo di un triennio o di un quinquennio rispettivamente per i posti direttivi ed ispettivi. In ogni caso per essere ammessi ai concorsi dovranno essere maestri ordinari di ruolo.

Art. 2.

La facoltà di nomina dei direttori centrali e dei direttori didattici comunali, conferita dall'art. 24 del testo unico approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, ai Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole elementari, è estesa anche per le persone fornite di laurea in giurisprudenza, le quali non siano abilitate alla direzione didattica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 278, foglio 111. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2884.

REGIO DECRETO 13 settembre 1928, n. 2423.

Destinazione dei proventi per l'immissione in bacino dei piroscafi mercantili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 6443 (serie 3ª), in data 24 settembre 1889;
Visto il R. decreto n. 65, in data 8 febbraio 1906;
Visto il R. decreto n. 781, in data 21 ottobre 1910;
Visto il decreto Luogotenenziale n. 1025, in data 20 giugno 1915;
Visto il R. decreto n. 328, in data 26 febbraio 1922;
Visto il R. decreto n. 2582, in data 15 novembre 1923;
Udito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato all'unanimità parere favorevole;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'articolo 27 del regolamento per la concessione dei bacini per carenare, di proprietà della Regia marina, approvato con decreto Luogotenenziale n. 1025, in data 20 giugno 1915, e modificato coi Regi decreti n. 328, in data 26 febbraio 1922, e n. 2582, in data 15 novembre 1923, viene modificato come segue:

« Art. 27. — L'ammontare complessivo delle tasse e di tutti gli altri introiti riferentisi all'uso di tutti i bacini della Regia marina sarà destinato a reintegrare, secondo le norme vigenti, i capitoli del bilancio di spesa della Regia marina, nella misura del 43 per cento di tale ammontare per i capitoli relativi alle costruzioni navali e nella misura del 7 per cento per quelli relativi al genio militare per la Regia marina. Il rimanente 50 per cento sarà versato all'Erario in conto proventi eventuali del Tesoro ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1928 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 278, *foglio* 112. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2885.

REGIO DECRETO 11 ottobre 1928, n. 2424.

Norme per l'avanzamento nei ruoli dei personali civili tecnici della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 25 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le promozioni ai gradi di primo capo tecnico e di capo disegnatore tecnico, nei ruoli tecnici del Ministero della marina, sono conferite, per un terzo dei posti, mediante esami di concorso per merito distinto, agli impiegati del grado 10° e 11°, e per gli altri due terzi, mediante esame di idoneità, agli impiegati del grado 10°, secondo le norme stabilite dall'art. 21 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Con decreto del Ministro per la marina saranno stabilite le norme per gli esami.

Art. 2.

Il primo dei posti attualmente vacanti nei ruoli suindicati, o che lo diverranno in seguito, sarà conferito per esame di concorso per merito distinto, i due successivi per esame di idoneità e così di seguito.

Art. 3.

Coloro, che nell'esame di concorso per merito distinto abbiano riportato punto non inferiore al minimo richiesto per superare l'esame di idoneità, sono dispensati da quest'ultimo e vengono classificati nella graduatoria da formarsi per il successivo esame di idoneità, purchè essi abbiano raggiunta l'anzianità prescritta per potervi essere ammessi.

Questa norma è applicabile anche a coloro che sostennero l'esame di concorso a termini dei commi 2° e 3° dell'art. 32 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, che restano abrogati.

Art. 4.

Qualora le norme per gli esami di cui al precedente art. 1 stabiliscano dei coefficienti di maggiorazione per le diverse materie, cosicchè nella prova orale sia necessario provvedere a votazioni parziali per ciascuna materia, non potrà essere dichiarato idoneo chi non ottenga nelle votazioni parziali almeno sei decimi, ferma restando la norma dell'articolo 42 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, circa la votazione da raggiungere in complesso nella prova orale per superarla.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1928 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 278, *foglio* 113. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2886.

REGIO DECRETO 11 ottobre 1928, n. 2425.

Modifiche al R. decreto 26 agosto 1927, n. 2056, concernente le brevi gite giornaliere per servizio del personale della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 giugno 1924, n. 931, che stabilisce, agli effetti della revisione prescritta dai commi 3° e 4° dell'art. 189 del R. decreto n. 2395 dell'11 novembre 1923, le indennità, rimborsi di spesa, soprassoldi ed assegni speciali a terra, che restano in vigore per i personali militari e civili della Regia marina, e precisamente la tabella II par. *B*) annessa al detto Regio decreto concernente le brevi gite giornaliere compiute per ragioni di servizio dal personale della Regia marina, modificata con R. decreto 26 agosto 1927, n. 2056;

Visto il R. decreto 13 agosto 1926, n. 1492, contenente modifiche alle disposizioni in vigore per concessione di indennità ai militari nei viaggi per servizi isolati e per servizi resi nel luogo di residenza o nell'àmbito di piccole distanze;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il paragrafo *B*) della tabella II annessa al R. decreto 2 giugno 1924, n. 931, modificato dal R. decreto 26 agosto 1927, n. 2056, è abrogato e sostituito dal seguente:

« *B*) sotto il nome di « brevi gite giornaliere » si intendono quelle dislocazioni che non richiedono pernottamento fuori residenza, compiute isolatamente dal personale della Regia marina per eseguire incarichi affidatigli per via di terra o di mare (sia entro la cinta daziaria del luogo di residenza, sia fuori la cinta daziaria stessa), le quali importino, fra andata e ritorno, un percorso non maggiore di 20 chilometri dalla sede del Comando, dell'ufficio o della caserma, dove il funzionario, civile o militare, presta servizio.

« Il trattamento economico da usarsi al personale della Regia marina con destinazione di servizio a terra, esclusi

i sottufficiali e militari del C.R.E.M., che esegue brevi gite è il seguente:

a) per brevi gite che importano, fra andata e ritorno, un percorso maggiore di km. 6 spetta il solo rimborso della spesa di trasporto personale o l'indennità chilometrica di via ordinaria qualora il mezzo non sia fornito dallo Stato o non competa la quota della indennità giornaliera di missione di cui alle lettere *b*), *c*);

b) per quelle che importano, fra andata e ritorno, un percorso maggiore di km. 10 ma inferiore ai 15 km., spetta una diaria pari al quinto della indennità giornaliera di missione, escluso il rimborso della spesa di trasporto personale o l'indennità chilometrica di via ordinaria, purchè non si tratti di brevi gite di carattere continuativo o frequente od eseguite per incarichi che rientrano nelle ordinarie attribuzioni o nelle funzioni inerenti al servizio od alla carica, per le quali invece compete il trattamento di cui alla lettera *a*);

c) la diaria viene elevata al quarto della indennità giornaliera di missione nel caso di cui alla lettera *b*), con le relative limitazioni in essa indicate, se il percorso, fra andata e ritorno, è compreso fra i 15 ed i 20 chilometri;

d) spetta il quarto della indennità giornaliera di missione, oltre il rimborso della spesa di trasporto personale, o l'indennità chilometrica di via ordinaria, per tutte le brevi gite che importino un percorso, fra andata e ritorno, di almeno sei chilometri e per le quali l'assenza dalla destinazione di servizio si sia prolungata oltre le otto ore.

« La liquidazione del soprassoldo dovuto in questo caso è fatta in base a dichiarazione dell'interessato, vistata dalla autorità da cui egli dipende, e dalla quale risulti la durata dell'assenza dalla destinazione di servizio ».

Art. 2.

Quando la dislocazione superi i 20 chilometri fra andata e ritorno spetta il normale trattamento di missione previsto dalle disposizioni vigenti per le missioni con ritorno in residenza nella stessa giornata, semprechè non si tratti di dislocazioni di carattere continuativo o frequente, od eseguite per incarichi che rientrano nelle ordinarie attribuzioni o nelle funzioni inerenti al servizio od alla carica, per le quali compete il trattamento di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 o di cui alla lettera *d*) dello stesso articolo qualora l'assenza dalla destinazione di servizio si sia prolungata oltre le otto ore.

Art. 3.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° novembre 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 278, foglio 114. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2887.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 settembre 1928, n. 2427.

Provvedimenti per la modificazione del perimetro della zona industriale di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare le disposizioni dell'art. 3 del decreto-legge Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con S. E. il Capo del Governo, Ministro per l'interno, e dei Ministri per le comunicazioni, per i lavori pubblici e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'art. 3 del decreto-legge 23 febbraio 1919, n. 304, è abrogato il n. 1, lettera *a*) e lettera *b*).

Il n. 2 dello stesso articolo è sostituito dal seguente comma:

2. — Da Roma al Mare: Tutte le aree descritte all'articolo 2, comma *b*), della legge 6 aprile 1908, n. 116, e comprese fra una linea che partendo dal ponte della Magliana raggiunge a sinistra il punto di incrocio della via Appia Pignatelli con la via Appia Nuova, e a destra il punto di incrocio della via della Pisana con il fosso di Valle di Galera, ed il piano regolatore di Ostia-Mare.

Su richiesta del Governatorato di Roma sarà provveduto, a cura del Ministero delle finanze, alla identificazione, sul terreno, della linea indicata nel comma precedente, tenendo conto di tutti gli elementi (fossati, cigli, strade, argini) che potranno servire per la migliore identificazione della linea stessa.

Art. 2.

Gli stabilimenti, le opere e gli impianti esistenti nel perimetro della zona industriale, di cui ai nn. 1 e 2, e n. 3 fino al ponte della Magliana, conserveranno i benefici fiscali del decreto-legge Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, di cui, all'entrata in vigore del presente decreto, già usufruiscono, in base a singole concessioni già accordate.

E', altresì, consentita, fino al 31 dicembre 1930, l'importazione in franchigia, secondo le norme e condizioni del citato decreto 23 febbraio 1919, n. 304, per i materiali e macchinarii, che, a insindacabile giudizio dei Ministeri delle finanze e dell'economia nazionale, risultino destinati al completamento di impianti sorti nel perimetro suindicato, posteriormente al citato decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919 e non ancora ultimati.

Art. 3.

Sono escluse dal vincolo della espropriazione per pubblica utilità, ai fini della legge 6 aprile 1908, n. 116, e del decreto-legge Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, le aree comprese nelle zone indicate nell'art. 2 comma *b*) della precitata legge 6 aprile 1908, che sono già appoderate e quelle che, a giudizio del Ministero dell'economia nazionale, sono suscettibili di intensa coltivazione.

Il Ministero provvederà, entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto, alla determinazione delle dette aree da escludersi dal vincolo della espropriazione, ed avrà facoltà di imporre su di esse, ai sensi delle vigenti leggi per il bonificamento dell'Agro Romano, piani obbligatorii di appoderamento e di cultura intensiva.

Art. 4.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare gli opportuni provvedimenti per l'esecuzione del presente decreto-legge.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo progetto di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — CIANO — GIURIATI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 278, foglio 116. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2888.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 settembre 1928, n. 2429.

Conferma nella carica fino al 30 giugno 1929 dei membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1395, il quale stabilisce che taluni membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici durano in carica due anni e possono essere riconfermati soltanto per il biennio successivo;

Vista la legge 15 luglio 1926, n. 1263, che ha modificato il citato Regio decreto-legge;

Visto il decreto Reale 21 ottobre 1926, che ha riconfermato nella carica alcuni membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici per un biennio a datare dal 19 settembre 1926;

Ritenuto che, essendo in corso lo studio per la riforma del predetto Consiglio, si rende necessario ed urgente consentire che tutti gli attuali membri del Consiglio continuino a fare parte di esso sino al 30 giugno 1929;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Primo Ministro Segretario di Stato, Capo del Governo, e con i Ministri per l'interno, per le colonie, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'economia nazionale e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, i quali per compiuto biennio dovrebbero essere sostituiti o confermati nella loro carica a decorrere dal 19 settembre 1928, rimangono in carica fino al 30 giugno 1929 nel detto Consiglio, che conserva l'attuale sua composizione.

Art. 2.

Il presente decreto avrà efficacia a decorrere dal 19 settembre 1928 e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — FEDERZONI — MOSCONI — MARTELLI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 278, foglio 118. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2889.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 novembre 1928, n. 2430.

Modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 5 agosto 1927 - Anno V, n. 1437;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 14 giugno 1928, n. 1312;

Riconosciuta l'urgente necessità di concedere, anche nel campo delle riduzioni di ferma, speciale beneficio alle famiglie numerose;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 81 del testo unico delle leggi sul reclutamento è sostituito il seguente:

« Hanno titolo alla inscrizione alla ferma di leva riducibile gli inscritti arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni e che non possano conseguire l'ascrizione alla ferma minima perchè non ricorrono le altre condizioni richieste dal successivo art. 83:

1° primogenito di famiglia che abbia a carico dieci o più figli, di nazionalità italiana, o di famiglia che abbia avuto dodici o più figli nati vivi e vitali, di nazionalità italiana, dei quali almeno sei siano ancora a carico. Sono da compu-

tarsi nel numero dei figli, oltre i legittimi ed i legittimati, anche quelli naturali riconosciuti;

2° primogenito di orfani di padre e di madre;

3° figlio primogenito di madre tuttora vedova;

4° figlio unico di padre vivente che abbia una o più figlie nubili o vedove e che non risulti inscritto nei ruoli per imposte terreni, fabbricati o ricchezza mobile con un reddito netto superiore a L. 50,000;

5° figlio primogenito di padre vivente che non abbia altro figlio maschio maggiore di 16 anni e che non risulti inscritto nei ruoli per imposte terreni, fabbricati o ricchezza mobile con un reddito netto superiore a L. 50,000;

6° nipote unico di avo che non abbia figli maschi maggiori di sedici anni ».

Art. 2.

Se le condizioni di cui al n. 1 del precedente articolo non possano far beneficiare il primogenito per essersi esse verificate posteriormente ai termini indicati nell'articolo 87 del testo unico succitato, la ferma riducibile spetterà al primo figlio che concorra alla leva immediatamente dopo il verificarsi delle condizioni stesse.

Disposizioni transitorie.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nei nn. 1, 4 e 5 dell'art. 1 e nell'art. 2 del presente decreto sono applicabili anche ai militari arruolati con la classe 1908.

Art. 4.

Se il primogenito di cui al n. 1 dell'art. 1 del presente decreto abbia concorso con esito definitivo alla leva anteriormente a quella sulla classe 1908, la ferma riducibile per il titolo di cui al n. 1 del predetto articolo spetta al primo dei fratelli che abbia concorso o concorra a leva successiva.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 278, foglio 124. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2890.

REGIO DECRETO 5 luglio 1928, n. 2401.

Contributi scolastici dei comuni di Giarre e Sant'Alfio.

N. 2401. R. decreto 5 luglio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze, il contributo scolastico che il comune di Giarre, della provincia di Catania, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 39,718.20 col R. decreto 29 marzo 1914, n. 554, è ridotto a L. 35,305.05 a decorrere dal 1° gennaio 1926, ed è stabilito in annue L. 4413.15 il contributo che, dalla medesima data, deve versare il comune di Sant'Alfio in dipendenza della stessa disposizione legislativa.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1928 - Anno VII

Numero di pubblicazione 2891.

REGIO DECRETO 21 giugno 1928, n. 2402.

Contributo scolastico del comune di Vezzi Portio.

N. 2402. R. decreto 21 giugno 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze, il contributo scolastico che il comune di Vezzi Portio, della provincia di Savona, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, è fissato in L. 3818.96 a decorrere dal 1° gennaio 1928.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1928 - Anno VII

Numero di pubblicazione 2892.

REGIO DECRETO 28 giugno 1928, n. 2403.

Modificazione dei contributi scolastici liquidati a carico dei comuni di Castel Iablanizza ed Elsane col R. decreto 4 giugno 1925, n. 1309.

N. 2403. R. decreto 28 giugno 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze, i contributi scolastici che i comuni di Castel Iablanizza e di Elsane, della provincia del Carnaro, devono annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 763, già fissati in L. 4862 ed in L. 9002 col R. decreto 4 giugno 1925, n. 1309, sono rispettivamente modificati in L. 6358 ed in L. 7506 a decorrere dal 1° gennaio 1928.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1928 - Anno VII

Numero di pubblicazione 2893.

REGIO DECRETO 6 settembre 1928, n. 2407.

Autorizzazione al presidente dell'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato disposto a favore dell'Istituto stesso.

N. 2407. R. decreto 6 settembre 1928, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il presidente dell'Istituto dei ciechi di Milano è autorizzato ad accettare il legato di L. 10,000 disposto a favore dell'Istituto stesso dal sig. cav. Carlo Mira con testamento del 28 luglio 1926.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1928 - Anno VII

Numero di pubblicazione 2894.

REGIO DECRETO 11 ottobre 1928, n. 2406.

Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio irriguo degli utenti del canale « La Presidenta », ramo Castelletto Busca, con sede in Busca.

N. 2406. R. decreto 11 ottobre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio irriguo degli utenti del canale « La Presidenta », ramo Castelletto Busca, con sede in Busca (Cuneo), e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1928 - Anno VII

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1928.

Modifiche alle norme esecutive per l'applicazione della legge 8 luglio 1926, n. 1179, sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1179, sull'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina e sue successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 23 agosto 1926 che approva le norme esecutive per l'applicazione della legge 8 luglio 1926, n. 1179, sull'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina e sue successive modificazioni;

Decreta:

Articolo unico.

Alle norme esecutive in data 23 agosto 1926 per l'applicazione della legge 8 luglio 1926, n. 1179, sull'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

Variante 1ª. — Il paragrafo 39 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il Ministro per la marina indicherà alle competenti Commissioni di avanzamento, in relazione alle vacanze prevedibili sino alla compilazione dei nuovi quadri ordinari ed ai criteri di avanzamento, il numero degli ufficiali che dovranno essere inscritti in quadro.

« Nei casi in cui la legge prevede l'avanzamento per corso, saranno inscritti in quadro tutti gli ufficiali di ciascun corso sottoposti a scrutinio, i quali siano giudicati idonei all'avanzamento.

« Gli ufficiali che non hanno potuto essere scrutinati per deficienza delle prescritte condizioni e per i quali sia stata pronunciata la riserva, quando, avendo raggiunto tali condizioni, saranno sottoposti a scrutinio e giudicati idonei, saranno inscritti eventualmente in quadro al posto che sarà loro assegnato dalla competente Commissione in più del numero degli ufficiali già inscritti in quadro ».

Variante 2ª. — Dopo il paragrafo 99 è aggiunta la seguente:

PARTE VI.

Avanzamento degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra inscritti negli speciali ruoli di cui all'art. 98 *della legge* 11 *marzo* 1926, *n.* 397.

§ 100. — L'avanzamento degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra inscritti negli speciali ruoli di cui all'art. 98 della legge sullo stato degli ufficiali, previsto dall'art. 86 della legge 8 luglio 1926, n. 1179, ha luogo considerando detti ufficiali come se appartenessero ai ruoli della riserva; e cioè con le modalità stabilite dai precedenti paragrafi per gli ufficiali della suddetta categoria.

§ 101. — Le competenti Commissioni, nell'emettere il giudizio in merito all'avanzamento, debbono prescindere dal requisito dell'idoneità fisica; e per quanto concerne l'idoneità professionale terranno presenti le limitate e particolari possibilità d'impiego di ciascun ufficiale. Per il resto giudicheranno sulla base delle note caratteristiche riportate dall'ufficiale durante il periodo di servizio e tenendo conto della sua condotta morale e politica nella posizione di congedo.

§ 102. — Per le eventuali comunicazioni da farsi agli interessati nei riguardi dell'avanzamento, si osserverà quanto è stabilito per gli ufficiali in congedo dal § 84 delle presenti norme.

Variante 3ª. — All'allegato n. 2, comma *B*) (ufficiali delle Armi navali) il n. 2 è abrogato e sostituito come segue:

« Per l'avanzamento da tenente colonnello a colonnello: l'incarico di sottodirettore al munizionamento di Buffoluto e l'incarico di capo dell'ufficio tecnico A. N. presso la Base navale di Pola o di Venezia; l'incarico di segretario presso il Comitato superiore tecnico Armi e Munizioni e l'incarico di capo di importanti servizi statali da determinarsi volta per volta dal Ministro per la marina; la carica di capo sezione presso il Ministero della marina, coperta col grado di tenente colonnello ».

Roma, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: SIRIANNI.

(51)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visto il proprio decreto in data 31 agosto 1928, n. 3798, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 234 dell'8 ottobre 1928, pag. 4835, col quale è stata disposta, su domanda presentata dal sig. **Dusevich Tommaso fu Giovanni**, la riduzione del cognome nella forma italiana di « Duselli » sia per sè che per i suoi famigliari:

Dusevich Maria nata Vlasich, nata a Cara di Curzola (S.H.S.) il 12 febbraio 1875, madre;

Dusevich Maria nata a Curzola (S.H.S.) il 20 settembre 1903, sorella;

Dusevich Lina, nata a Curzola il 28 marzo 1905, sorella;

Dusevich Daniele, nato a Curzola il 15 febbraio 1909, fratello;

Dusevich Antonio, nato a Curzola il 13 giugno 1912, fratello;

Dusevich Luigi, nato a Curzola il 17 ottobre 1914, fratello;

Dusevich Dione, nato a Curzola il 14 dicembre 1919, fratello:

Decreta:

A modifica del predetto decreto la riduzione del cognome nella forma italiana di « Duselli » viene disposta solo per il richiedente sig. Dusevich Tommaso fu Giovanni.

Zara, addì 14 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: CARPANI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Repic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Repic Giuseppe, figlio di Giuseppe e di Maria Sav, nato a Villa Decani il 3 ottobre 1893, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Reppi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Bolcic di Giuseppe e di Anna Ojo, nata a Villa Decani il 30 aprile 1898; ed ai figli nati a Villa Decani: Maria-Rosalia, il 20 settembre 1923; Romeo-Giuseppe, il 28 febbraio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'articolo 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Mladossich Francesco-Pietro fu Giuseppe;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Montona e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Mladossich Francesco-Pietro fu Giuseppe e fu Lucia Masnich, nato a Montona il 7 dicembre 1856 e residente a Montona, di condizione agricoltore-oste, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Mladossich in « Giovanelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Zappolato Maria fu Giovanni e fu Maria Cleva, nata a Buie il 20 marzo 1860; ed alla figlia Maria, nata a Montona il 7 gennaio 1904.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 18 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Mladossich Luigi fu Pietro;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Montona e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Mladossich Luigi fu Pietro e di Maria Pissach, nato a Montona il 10 aprile 1865 e residente a Montona, di condizione negoziante, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Mladossich in « Giovanelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla sorella Marina, nata a Montona il 14 giugno 1861.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 18 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Mladossich Pietro di Francesco-Pietro;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Montona e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Mladossich Pietro di Francesco-Pietro e di Maria Zoppolato, nato a Montona il 22 novembre 1901 e residente a Montona, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Mladossich in « Giovanelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Zaninich Vittoria di Giovanni e di Caterina Zvitco, nata a Montona il 23 gennaio 1906.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per

gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 18 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor cav. Ghersetich (Ghersettich) Giovanni fu Giuseppe;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Montona e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor cav. Ghersetich (Ghersettich) Giovanni fu Giuseppe e fu Francesca Clarich, nato a Pisino il 26 gennaio 1867 e residente a Montona, di condizione farmacista, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Ghersetich (Ghersettich) in « Grisetti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Ceh Cornelia fu Giuseppe e di Anna Massopust, nata a Pisino il 9 marzo 1869.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 18 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Ghersetich (Ghersettich) dott. Lucio di Giovanni;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Montona e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Ghersetich (Ghersettich) dott. Lucio di Giovanni e di Cornelia Cech, nato a Pisino l'8 novembre 1900 e residente a Montona, di condizione notaio, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Ghersetich (Ghersettich) in « Grisetti ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 18 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Mocibob Antonio di Antonio;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Montona e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Mocibob Antonio di Antonio e di Maria Francovich, nato a Caroiba di Montona il 10 marzo 1900 e residente a Caroiba, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Mocibob in « Baldini ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 18 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Mladossich Umberto di Francesco-Pietro;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Montona e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Mladossich Umberto di Francesco Pietro e di Maria Zoppolato, nato a Montona il 4 settembre 1899 e re-

sidente a Montona, di condizione impiegato statale, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Mladossich in « Giovanelli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 18 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Mladossich Severino fu Andrea;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Montona e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Mladossich Severino fu Andrea e di Caterina Bertole, nato a Montona il 4 giugno 1894 e residente a Montona, di condizione fabbro-meccanico, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Mladossich in « Giovanetti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Reser Maria di Giovanni e di Linardon Antonia, nata a Montona il 24 maggio 1896 ed ai figli nati a Montona: Antonia, il 3 gennaio 1922; Sergio-Giusto, il 2 novembre 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 18 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Furlanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Furlanich Giuseppe di Giovanni e di Lucia Picinich, nato a Pola il 16 luglio 1898, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Furlani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anzidetta anche alla moglie Scopinich Domenica fu Francesco e di Miller Maria, nata a Pola il 1° luglio 1898; ed al figlio Mario, nato a Pola il 15 dicembre 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Covacich Pietro di Giuseppe;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Montona e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Covacic Pietro di Giuseppe e di Antonia Stocovaz, nato a Montona (S. Pancrazio) il 27 gennaio 1905 e residente a Montona, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Covacich in « Cova ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Lacosegliaz Paolina di Antonio e di Maria Gallo, nata a Novacco il 4 aprile 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 18 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Covacich Giovanni di Giuseppe;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Montona e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Covacich Giovanni di Giuseppe e di Stocovaz Antonia, nato a S. Pancrazio di Montona il 25 settembre 1898 e residente a Montona, di condizione ferroviere, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Covacich in « Cova ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Chersicla Caterina di Antonio e di Macovaz Maria, nata a Piemonte il 14 marzo 1895; ed ai figli nati a San Pancrazio: Giovanni, il 14 novembre 1920; Maria-Antonia, il 9 ottobre 1922; Santo-Antonio, il 31 ottobre 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 18 setembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: Leone Leone.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Cah » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cah Andrea, figlio di Giovanni e della fu Giovanna Starc (Starz), nato a Villa Decani il 21 marzo 1889, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sacchi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Skorja di Giuseppe e di Maria Cah, nata a Villa Decani il 13 agosto 1891; ed ai figli nati a Villa Decani: Maria, il 10 marzo 1920; Ljudmila-Dorotea, il 4 marzo 1925; Angela, il 27 settembre 1926; Daniele, il 29 gennaio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: Leone Leone.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Cah » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cah Giovanni, figlio del fu Andrea e della fu Orsola Semec, nato a Villa Decani il 23 giugno 1860, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sacchi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati dalla fu Giovanna Starz (Starc) a Villa Decani: Giovanni, il 1° gennaio 1885; Giovanna, il 24 aprile 1900; Anna, il 29 gennaionaio 1898; Carlo, il 17 marzo 1903; alla sorella Giovanna, nata a Villa Decani il 23 giugno 1860 ed alla nipote Carmela-Maria, figlia di Giovanni e della fu Orsola Andreasic, nata a Villa Decani il 20 gennaio 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: Leone Leone.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Antonich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonich Armido, figlio del fu Francesco e di Gemma Luigia Bassich, nato a Pola il 9 aprile

1903, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Antoni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla madre Bassich Gemma-Luigia fu Giacomo e di Giuseppina Brentar, nata a Pola il 14 settembre 1882; ed al fratello Amerigo (Almerigo), nato a Pola il 24 dicembre 1904.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Mocibob Antonio fu Gregorio;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Montona e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Mocibob Antonio fu Gregorio e della fu Marina Vorich, nato a Caroiba (Montona) il 1° aprile 1857 e residente a Caroiba, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Mocibob in « Baldini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Francovich Maria fu Matteo e fu Antonia Tuchtan, nata a Terviso il 17 settembre 1863; ed ai figli nati a Caroiba; Anna, il 6 maggio 1903; Caterina-Paola, il 7 gennaio 1905.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 18 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Mocorsich Nicolò fu Matteo;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Umago e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Mocorsich Nicolò fu Matteo e della Angela Becich, nato a Umago l'11 gennaio 1847 e residente a Umago, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Mocorsich in « Martinello ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Bernich Domenica fu Giuseppe, nata ad Umago il 31 ottobre 1847; ed ai figli nati ad Umago: Angela, il 15 settembre 1873; Maria, il 16 dicembre 1881 e Giuseppe, il 23 giugno 1888.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 19 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Mogorovic (Mogorovich) Dante fu Antonio;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Mogorovic (Mogorovich) Dante fu Antonio e della fu Terpin Margherita, nato a Opcina-Trieste il 10 aprile 1880 e residente a Pola, via Cappelletta, 20, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Mogorovic (Mogorovich) in « Muriti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Poldrugovaz Emilia fu Giuseppe e di Maria Poldrugovaz, nata a Gallignana il 10 novembre 1895; ed ai figli nati a Pola: Gracco, il 14 luglio 1922; Marino, il 19 maggio 1924; Enoch, il 1° ottobre 1926; ed al figlio Leo, nato a Graz il 10 aprile 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 19 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Mocibob « Tesser » Giovanni di Giovanni;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Montona e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Mocibob « Tesser » Giovanni di Giacomo e di Davanzo Giovanna, nato a Caroiba di Montona il 22 novembre 1900 e residente a Caroiba, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Mocibob in « Tessari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Mocibob « Micelat » Antonia di Giovanni Matteo e di Lucia Dagostini, nata a Caroiba il 31 agosto 1901 ed ai figli nati a Caroiba: Riccardo, il 16 novembre 1920; Matilde, il 19 aprile 1922; Valerio, il 24 novembre 1924; Marta, il 23 settembre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 19 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Mocibob Matteo fu Matteo;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Montona e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Mocibob Matteo fu Matteo e della fu Maria Garbin, nato a Caroiba (Montona) il 17 gennaio 1889 e residente a Caroiba (Montona), di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Mocibob in « Passero ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Ivetaz Paola fu Giovanni e di Maria Diviach, nata a Caroiba il 28 settembre 1895; ed ai figli nati a Caroiba: Ottaviano, il 18 febbraio 1920; Sostene, il 28 dicembre 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 19 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Arturo Leone Lust fu Beniamino, nato a Trieste il 28 ottobre 1864 e residente a Trieste, via G. Brunner, n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lieti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Arturo Leone Lust è ridotto in « Lieti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Gilda Lust, nata Tedeschi di Giuseppe, nata il 19 dicembre 1867, moglie;
2. Giuseppina di Arturo Leone, nata l'8 dicembre 1907, figlia;
3. Nerina di Arturo Leone, nata il 12 agosto 1910, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Aldo Mandelich di Domenico, nato a Trieste il 18 aprile 1898 e residente a Trieste, via Rismondo, n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mattolini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Aldo Mandelich è ridotto in « Mattelini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Lisetta Mandolich nata Buttiro di Paolo, nata il 17 luglio 1899, moglie;
2. Laura di Aldo, nata il 20 marzo 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giovanni Matijassich di Giovanni, nato a Zamasco (Pisino) il 15 giugno 1881 e residente a Trieste, Villa Opicina, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mattiassi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Matijassich è ridotto in « Mattiassi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Luigia Matijassich nata Pravst fu Biagio, nata il 17 giugno 1886, moglie;
2. Vittoria di Giovanni, nata il 3 novembre 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Gustavo Mattulich fu Giuseppe, nato a Trieste il 18 aprile 1889 e residente a Trieste, via M. Buonarotti, n. 24, e diretta ad ottenere a termine dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mattioli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta

Il cognome del sig. Gustavo Mattulich è ridotto in « Mattioli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Bice Mattulich nata Bainella fu Alessandro, nata il 25 maggio 1891, moglie;
2. Fulvia di Gustavo, nata il 27 novembre 1919, figlia;
3. Gigliola Claudia di Gustavo, nata il 25 gennaio 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Millonik di Giacomo nato a Kerschdorf (Carinzia) il 3 dicembre 1879 e residente a Trieste, via Cunicoli n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, da riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Millo »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Millonik è ridotto in « Millo ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Millonik nata Cotic Fu Giovanni, nata il 2 febbrio 1884, moglie;
2. Eleonora di Francesco, nata il 10 aprile 1910, figlia;
3. Oscarre di Francesco, nato il 23 agosto 1911, figlio;
4. Guglielmo di Francesco, nato il 10 ottobre 1916, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Milovich fu Giovanni nato a Padena il 2 gennaio 1894 e residente a

Trieste, via Risorta n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Millo »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Milovich è ridotto in « Millo ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Rosa Milovich nata Macovaz fu Antonio, nata il 29 febbraio 1896, moglie;
2. Maria di Giovanni, nata il 20 ottobre 1921, figlia;
3. Ida di Giovanni, nata il 7 aprile 1925, figlia;
4. Bruno di Giovanni, nato il 22 aprile 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Francesco Mulich fu Andrea, nato a Trieste il 25 aprile 1880 e residente a Postumia, viale Stazione, n. 239, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mulini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Francesco Mulich è ridotto in « Mulini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Mulich nata Rudolf di Giovanni, nata il 10 marzo 1879, moglie;
2. Francesco di Francesco, nato il 27 marzo 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, con nota in data 13 novembre 1928, n. 2641: 4/3-3-3, ha presentato a S. E. il Presidente della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2398, concernente la concessione di esenzioni fiscali e tributarie all'Opera nazionale di assistenza all'Italia Redenta.

(102)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, con nota n. 6546-XXXI in data 30 ottobre 1928-VII, ha presentato a S. E. il Presidente della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2223, concernente la istituzione di una Discoteca di Stato in Roma.

(103)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato al Senato del Regno, in data 13 novembre 1928-VII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2360, autorizzante spese per l'acquisto del Castello di Gradara.

(101)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 12 novembre 1928-VII, ha presentato all'on. Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2369, concernente disposizioni relative ai finanziamenti autorizzati con il R. decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 84, a favore di enti del Friuli.

(104)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 20.

Media dei cambi e delle rendite

del 14 novembre 1928 - Anno VII

Francia	74.57	Belgrado	33.60
Svizzera	367.42	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.541	Albania (Franco oro)	365.50
Olanda	7.665	Norvegia	5.09
Spagna	307.90	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.655	Svezia	5.105
Berlino (Marco oro)	4.547	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.687	Danimarca	5.09
Praga	56.63		
Romania	11.56	Rendita 3,50 %	71.30
Peso argentino Oro	18.20	Rendita 3,50 % (1902)	66.50
Peso argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	45.075
New York	19.087	Consolidato 5 %	82.80
Dollaro Canadese	19.05	Obbligazioni Venezie 3.50%	74.925
Oro	368.29		

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Ufficio della proprietà intellettuale

Elenco n. 3 dei marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio iscritti ed estesi alle vecchie provincie ai sensi e per gli effetti del R. decreto 19 luglio 1923, n. 1797, nella 1ª e 2ª quindicina di settembre 1925.

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della iscrizione
		CLASSE II. — Alimenti (compresi latte, tè, caffè e surrogati, oli e grassi commestibili).			
25-2-1924	London Biscuit Factory A. Gatti, a Trieste.	Marchio di fabbrica per biscotti. (Già registrato alla Camera di commercio di Trieste l'8 gennaio 1906 al n. 1129 e l'8 gennaio 1916 al n. 2972).	279-5	29886	15-9-1925
25-2-1924	London Biscuit Factory A. Gatti, a Trieste.	Marchio di fabbrica per biscotti. (Già registrato alla Camera di commercio di Trieste l' 8 gennaio 1906 a n. 1139 e l'8 gennaio 1916 al n. 2982).	279-6	29887	15-9-1925
25-2-1924	London Biscuit Factory A. Gatti, a Trieste.	Marchio di fabbrica per biscotti. (Già registrato alla Camera di commercio di Trieste il 13 ottobre 1905 al n. 1115 e il 13 ottobre 1915 al n. 2962).	279-7	29888	15-9-1925
25-2-1924	London Biscuit Factory A. Gatti, a Trieste.	Marchio di fabbrica per biscotti. (Già registrato alla Camera di commercio di Trieste l'8 gennaio 1906 al n. 1141 e l'8 gennaio 1916 al n. 2984).	279-8	29889	15-9-1925
25-2-1924	London Biscuit Factory A. Gatti, a Trieste.	Marchio di fabbrica per biscotti. (Già registrato alla Camera di commercio di Trieste l'8 gennaio 1906 al n. 1137 e l'8 gennaio 1916 al n. 2980).	279-9	29890	15-9-1925
7-2-1924	Ditta Heinrich Franck Soehne, a Linz	Marchio di fabbrica per surrogato di caffè. (Già registrato alla Camera di commercio di Linz il 2 maggio 1922 al n. 7034).	279-14	32027	15-9-1925
7-2-1924	Ditta Heinrich Franck Soehne, a Linz	Marchio di fabbrica per surrogato di caffè, caffè e prodotti di caffè. (Già registrato alla Camera di commercio di Linz il 27 luglio 1881 al n. 680, il 24 luglio 1891 al n. 1406, il 27 giugno 1901 al n. 2020, il 26 luglio 1911 al n. 4627, rinnovato fino al 27 luglio 1931.	279-15	32028	15-9-1925
7-2-1924	Ditta Heinrich Franck Soehne, a Linz	Marchio di fabbrica per alimenti, bevande e prodotti agricoli di ogni sorta specialmente caffè, surrogati di caffè di ogni genere ecc. (Già registrato alla Camera di commercio di Linz il 20 aprile 1921 al n. 6907).	279-16	32029	15-9-1925
7-2-1924	Ditta Heinrich Franck Soehne, a Linz	Marchio di fabbrica per composti di caffè e surrogati di caffè, preparati ed essenze di caffè. (Già registrato alla Camera di commercio di Linz il 31 dicembre 1912 al n. 5087, rinnovato fino al 31 dicembre 1932).	279-17	32030	15-9-1925
7-2-1924	Ditta Heinrich Franck Soehne, a Linz	Marchio di fabbrica per surrogato, caffè e prodotti di caffè. (Già registrato alla Camera di commercio di Linz l'11 giugno 1888 al n. 960, il 25 maggio 1898 al n. 1310, il 5 giugno 1908 al n. 3610, il 6 giugno 1918 al n. 6410).	279-18	32031	15-9-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della iscrizione
7-2-1924	Ditta Heinrich Franck Soehne, a Linz	Marchio di fabbrica per surrogato di caffè. (Già registrato alla Camera di commercio di Linz il 22 aprile 1912 al n. 4856, rinnovato fino al 22 aprile 1932).	279-19	32032	15-9-1925
7-2-1924	Ditta Heinrich Franck Soehne, a Linz	Marchio di fabbrica per surrogati di caffè. (Già registrato alla Camera di commercio di Linz il 22 maggio 1922 al n. 7036).	279-20	32033	15-9-1925
5-2-1924	Pastificio Triestino (Soc. per azioni), a Trieste.	Marchio di fabbrica per biscotti e pasta alimentare. (Già registrato alla Camera di commercio di Trieste il 25 gennaio 1921 al n. 3675).	279-87	29146	15-9-1925
5-2-1924	Pastificio Triestino (Soc. per azioni), a Trieste.	Marchio di fabbrica per paste alimentari. (Già registrato alla Camera di commercio di Trieste il 13 febbraio 1912 al n. 2263, rinnovato il 13 febbraio 1922 al n. 3867).	279-88	29148	15-9-1925
5-2-1924	Pastificio Triestino (Soc. per azioni), a Trieste.	Marchio di fabbrica per paste alimentari. (Già registrato alla Camera di commercio di Trieste il 2 marzo 1912 al n. 2277 e rinnovato il 1° marzo 1922 al n. 3877).	279-89	29149	15-9-1925
25-2-1924	Enrico Tomasi, a Bolzano.	Marchio di fabbrica per surrogata di caffè. (Già registrato alla Camera di commercio di Bolzano il 1 settembre 1921 al n. 399).	279-11	29876	15-9-1925
25-2-1924	Enrico Tomasi, a Bolzano.	Marchio di fabbrica per surrogata di caffè. (Già registrato alla Camera di commercio di Bolzano il 1 settembre 1921 al n. 400.	279-12	29877	15-9-1925
25-2-1924	Enrico Tomasi, a Bolzano.	Marchio di fabbrica per surrogata di caffè. (Già registrato alla Camera di commercio di Bolzano il 1 settembre 1921 al n. 401).	279-13	29878	15-9-1925
		CLASSE IV. — **Olii e grassi non commestibili, saponi e profumerie.**			
25-2-1924	Ditta Lupu Braunstein, a Trieste.	Marchio di fabbrica per sapone. (Già registrato alla Camera di commercio di Trieste i 7 agosto 1919 al n. 3490).	279-1	29861	15-9-1925
25-2-1924	Ditta Lupu Braunstein, a Trieste.	Marchio di fabbrica per sapone. (Già registrato alla Camera di commercio di Trieste il 18 febbraio 1922 al n. 3874).	279-2	29862	15-9-1925
25-2-1924	Ditta Lupu Braunstein, a Trieste.	Marchio di fabbrica per sapone. (Già registrato alla Camera di commercio di Trieste il 16 aprile 1921 al n. 3725).	279-3	29863	15-9-1925
25-2-1924	Ditta Lupu Braunstein, a Trieste.	Marchio di fabbrica per sapone. (Già registrato alla Camera di commercio di Trieste il 16 aprile 1921 al n. 3726)).	279-4	29864	15-9-1925
5-2-1924	Ditta Hall & Ruckel Inc., a New York.	Marchio di fabbrica per dentifrici. (Già registrato alla Camera di commercio di Vienna il 30 marzo 1910 al n. 41875, rinnovato fino al 30 marzo 1930).	279-30	32047	16-9-1925
4-2-1924	« Solo » Zündwaren und Wichse Fabriken Akt. Gesell, a Vienna.	Marchio di fabbrica per prodotti chimici, grassi, preparati per lustrare, lucido, fiammiferi, articoli accenditori di ogni specie. (Già registrato alla Camera di commercio di Vienna il 10 febbraio 1919 al n. 76763).	279-94	32011	16-9-1925
4-2-1924	« Solo » Zündwaren und Wichse Fabriken Akt. Gesell, a Vienna.	Marchio di fabbrica per prodotti chimici, grassi, preparati per lustrare, lucido, fiammiferi, articoli accenditori di ogni specie. (Già registrato alla Camera di commercio di Vienna il 19 agosto 1909 al n. 39318, il 9 agosto 1919 al n. 78539).	279-95	32012	16-9-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della iscrizione
4-2-1924	« Solo » Zündwaren und Wichse Fabriken Akt. Gesell, a Vienna.	Marchio di fabbrica per fiammiferi ed articoli accenditori, lucido, preparati per lustrare, grassi ed altri prodotti chimici. (Già registrato alla Camera di commercio di Vienna il 6 maggio 1904 a n. 21243, il 24 aprile 1914 al n. 61297, rinnovato il 3 settembre 1923 fino al 6 maggio 1934).	279-96	32014	16-9-1925
		CLASSE V. — Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine (non compresi in altre classi).			
8-11-1923	Maier Carlo, a Maia Alta, presso Merano.	Marchio di fabbrica per orerie, argenterie, ed altri oggetti di metallo di ogni specie. (Già registrato alla Camera di commercio di Bolzano il 22 agosto 1923 al n. 441).	279-27	29124	16-9-1925
		CLASSE VI. — Orologeria; apparecchi d'elettricità, di fisica, strumenti di misura; strumenti musicali; macchine da cucire, da maglieria, ecc., macchine da scrivere ed apparecchi fotografici.			
23-2-1924	C. Bube, Fabrik von Längenmassen Gesellschaft m. b. H., ad Hannover (Germania).	Marchio di fabbrica per istrumenti per la misurazione delle lunghezze. (Già registrato alla Camera di commercio di Vienna il 19 marzo 1883 al n. 3339, il 1° marzo 1913 al n. 55367, rinnovato il 6 dicembre 1922 fino al 28 marzo 1933).	279-91	29797	16-9-1925
24-2-1924	Royal Typewriter Company Inc., a New York.	Marchio di fabbrica per macchine da scrivere e parti di esse. (Già registrato alla Camera di commercio di Vienna il 13 dicembre 1921 al n. 88780).	279-92	32007	16-9-1925
		CLASSE IX. — Combustibili e materiali ed articoli diversi per riscaldamento ed illuminazione.			
4-2-1924	« Solo » Zündwaren und Wichse Fabriken Akt. Gesell, a Vienna.	Marchio di fabbrica per fiammiferi ed articoli accenditori di ogni specie; lucido ed altri preparati per lustrare. (Già registrato alla Camera di commercio di Vienna il 9 marzo 1914 al n. 60573, rinnovato il 3 settembre 1923 fino al 3 marzo 1934).	279-93	32010	16-9-1925
		CLASSE X. — Materiali diversi di uso domestico, non compresi in altre classi, oggetti per sport e giuocattoli.			
24-2-1924	Slazengers Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per articoli pei giuochi: Lawn, tennis, Croqueet, Badminton, Hochey, Foot-ball, criket, aste, mazze e palle piastrelle, boccie e jacks, canne e palle pel giuoco del Polo. (Già registrato al Ministero di agricoltura e commercio di Vienna il 30 aprile 1923, al n. 92110).	279-97	32034	16-9-1925
24-2-1924	Slazengers Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per giuochi di tennis, racchette, giuochi di criket ed altri. (Già registrato al Ministero di agricoltura e commercio di Vienna il 24 maggio 1922 al n. 90153).	279-98	32035	16-9-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della iscrizione
24-2-1924	Slazengers Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per racchette per tennis. (Già registrato al Ministero di agricoltura e commercio di Vienna il 4 maggio 1923 al n. 92202).	279-99	32036	16-9-1925
24-2-1924	Slazengers Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per giuochi, articoli per giuochi e sport di ogni genere. (Già registrato al Ministero dell'Agricoltura e Commercio di Vienna il 19 ottobre 1914, al n. 83932).	279-100	32038	16-9-1925
		CLASSE XIII. — Filati, tessuti, pizzi e ricami.			
25-2-1924	Ditta M. Weiss, a Trieste.	Marchio di fabbrica per pezze di merci manufatte. (Già registrato alla Camera di commercio di Trieste l'8 maggio 1903 al n. 782, l'8 maggio 1913 al n. 2573, il 3 maggio 1923 al n. 4041).	279-10	29904	15-9-1925
		CLASSE XV. — Tabacchi e articoli per fumatori.			
18-2-1924	Saul D. Modiano Società in accomandita, a Trieste.	Marchio di fabbrica per carta da sigarette. (Già registrato alla Camera di commercio di Trieste il 3 ottobre 1905 al n. 1109 ed il 3 ottobre 1915 al n. 2959).	279-90	29367	15-9-1925
20-2-1924	Ditta A. Salto, a Trieste.	Marchio di fabbrica per carta in genere, bocchini, libretti e tubetti per spagnolette. (Già registrato alla Camera di commercio di Trieste il 30 dicembre 1921 al n. 3853).	279-41	29537	16-9-1925
		CLASSE XVIII. — Prodotti farmaceutici e apparecchi d'igiene e di terapia.			
23-2-1924	Ludwig Tachezy, a Bolzano.	Marchio di fabbrica per preparati cosmetici ed articoli per la disinfezione. (Già registrato alla Camera di commercio di Bolzano l'8 luglio 1922 al n. 410).	279-29	29900	16-9-1925
		CLASSE XIX. — Coloranti e vernici.			
18-2-1924	Fratelli Prada-Hamberger, a Trento.	Marchio di fabbrica per crema per calzature. (Già registrato alla Camera di commercio di Rovereto il 14 febbraio 1922 al numero 109).	279-28	29282	16-9-1925

Il direttore: A. IANNONI.

BANCA

Capitale nominale L. 240,000,000

Situazione al 20

ATTIVO				DIFFERENZE con la situazione al 10 ottobre 1928 — (migliaia di lire)
Oro in cassa . . . . L.		5,051,836,836.30	+	106
Altre valute auree:				
Crediti su l'estero	L. 4,128,069,234.30		—	286,169
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere	» 2,059,762,242.90		+	94,409
		6,187,831,477.20	—	191,760
Riserva totale . . . . L.		11,239,668,313.50	—	191,654
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1,836,187,265.08		—
Cassa . . . . »		102,895,005.64	—	26,879
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		3,056,563,512.59	+	38,122
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		4,443,645.22	+	35
Anticipazioni { su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie	L. 1,747,672,404.65			
Anticipazioni { su sete e bozzoli	» 3,480,112.75			
		1,751,152,517.40	+	179,528
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . . L.		1,038,177,200.55	—	115
Conti correnti attivi nel Regno:				
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . .	L. 168,729,252.15		+	23,282
altri	» 68,613,721.14		—	10,489
		237,342,973.29	+	12,793
Credito di interessi per conto dell'Istituto di liquidazioni . . . . L.		276,970,496.83		—
Azionisti a saldo azioni . . . . »		60,000,000 —		—
Immobili per gli uffici . . . . »		140,027,289.20	+	649
Istituto di liquidazioni . . . . »		1,226,985,287.61		—
Partite varie:				
Fondo di dotazione del Credito fondiario	L. 30,000,000 —			—
Impiego della riserva straordinaria	» 12,025,000 —			—
Impiego della riserva speciale azionisti	» 70,902,648.69			—
Impiego fondo pensioni	» 178,659,330.34		+	38
Debitori diversi	» 427,670,471.29		—	115,906
		719,257,450.32	—	115,868
Spese . . . . L.		161,644,178.44	+	1,542
L.		21,851,315,135.67		—
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		28,030,478,581.31	+	131,697
L.		49,881,793,716.98		—
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		145,781,076.72	+	49
TOTALE GENERALE . . L.		50,027,574,793.70	+	29,899

Saggio normale dello sconto 5.50 % (dal 25 giugno 1928).

Il governatore: STRINGHER.

(4108)

D'ITALIA

» Versato L. 180,000,000

ottobre 1928 (VI)

PASSIVO.

			Differenze con la situazione al 10 ottobre 1928 — (migliaia di lire)	
Circolazione dei biglietti . . . . . L.		16,895,052,700 —	—	390,271
Vaglia cambiari e assegni della Banca . . . . . »		587,208,834.02	+	28,339
Depositi in conto corrente fruttifero . . . . . »		2,025,432,697.04	+	81,823
Conto corrente del Regio tesoro . . . . . »		300,000,000 —		—
L.		19,807,694,231.06	—	280,190
Capitale . . . . . L.		240,000,000 —		—
Massa di rispetto . . . . . »		48,000,000		—
Riserva straordinaria . . . . . »		12,025,412.33		—
Conti correnti passivi . . . . . »		33,945,559.81	+	10,201
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato . . . . . »		436,787,734.84	+	153,130
Partite varie:				
Riserva speciale azionisti . . . . . L.	73,163,616.20			—
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici »	46,000,000 —			—
Creditori diversi . . . . . »	794,619,650.96		+	2,863
		913,783,267.16	+	2,863
Rendite . . . . . L.		359,078,930.47	+	12,063
Utili netti dell'esercizio precedente . . . . . L.		—		—
L.		21,851,315,135.67		—
Depositanti . . . . . »		28,030,478,581.31	+	131.697
L.		49,881,793,716.98		—
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . »		145,781,076.72	+	49
TOTALE GENERALE . . L.		50,027,574,793.70	+	29,899

Rapporto della riserva ai debiti da coprire 56.74 %.

p. *Il ragioniere generale*: RIPETTI.

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Costituito con decreto-legge 20 *maggio* 1924, *n.* 731, *convertito in legge* 17 *aprile* 1925, *n.* 473.

Capitale L. 100,000,000 — Riserve varie L. 5,898,223.69

Sede in Roma

Estrazione di obbligazioni 6 per cento della 1ª emissione di L. 150,000,000, della 2ª emissione di L. 100,000,000 e della 3ª emissione di L. 50,000,000.

Si notifica che il giorno 1° dicembre 1928, alle ore 10, si procederà in una sala della sede dell'Istituto, sito in piazza Mignanelli, n. 3, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni* 6 *per cento della* 1ª *emissione di L.* 150,000,000, *autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data* 25 *aprile* 1925:

1° Riscontro e collocamento nell'apposita urna contenente le schede portanti i numeri dei titoli da 10 obbligazioni compresi in certificati nominativi imbussolate nelle precedenti estrazioni, di n. 59 schede recanti i numeri dei titoli al portatore tramutati in certificati nominativi nel periodo dall'11 novembre 1927 ad oggi.

2° Estrazione a sorte di n. 67 schede per eguale quantità di titoli da 10 obbligazioni rappresentanti n. 670 obbligazioni per un capitale nominale di L. 335,000.

Le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso da n. 4400 rappresentate da n. 440 titoli da 10 obbligazioni, per un capitale nominale di L. 2,200,000, come dal piano di ammortamento a tergo dei titoli, sono ridotte, in seguito all'estrazione straordinaria di n. 96,690 obbligazioni, effettuata nei giorni 5 e 6 aprile 1928, proporzionalmente, a n. 2930 per un capitale nominale di L. 1,465,000, rappresentate da titoli da 10 obbligazioni.

L'estrazione viene poi limitata a n. 670 obbligazioni, in proporzione a quelle rappresentate nella circolazione da titoli compresi in certificati nominativi, mentre all'estinzione delle rimanenti n. 2260, rappresentate da titoli al portatore, sarà provveduto mediante acquisto da parte dell'Istituto.

b) *In ordine alle obbligazioni* 6 *per cento della* 2ª *emissione di L.* 100,000,000, *autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data* 4 *aprile* 1928:

1° Riscontro e collocamento nell'apposita urna di n. 299 schede recanti i numeri dei titoli da 10 obbligazioni rappresentati da certificati nominativi emessi a tutt'oggi.

2° Riscontro e collocamento nell'apposita urna di n. 277 schede recanti i numeri dei titoli da 50 obbligazioni rappresentati da certificati nominativi emessi a tutt'oggi.

3° Estrazione a sorte dall'urna contenente le schede coi numeri dei titoli da 10 obbligazioni, di n. 2 schede per eguale quantità di titoli rappresentanti n. 20 obbligazioni per un capitale nominale di L. 10,000.

4° Estrazione a sorte dall'urna contenente le schede coi numeri dei titoli da 50 obbligazioni, di n. 2 schede per eguale quantità di titoli rappresentanti n. 100 obbligazioni per un capitale nominale di L. 50,000.

Le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso, in base al piano di ammortamento, a tergo dei titoli, ammontano a 1220 rappresentate da n. 36 titoli da 5 obbligazioni, n. 54 titoli da 10 obbligazioni e n. 10 titoli da 50 obbligazioni, per un capitale nominale di L. 610,000, ma l'estrazione viene limitata a n. 120 obbligazioni in proporzione a quelle rappresentate nella circolazione da titoli compresi in certificati nominativi, mentre alla estinzione delle rimanenti n. 1100 obbligazioni, rappresentate da titoli al portatore, sarà provveduto mediante acquisto da parte dell'Istituto.

c) *In ordine alle obbligazioni* 6 *per cento della* 3ª *emissione di L.* 50,000,000, *autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data* 18 *maggio* 1928:

1° Riscontro e collocamento nell'apposita urna di n. 480 schede recanti i numeri dei titoli da 10 obbligazioni rappresentate da certificati nominativi emessi a tutt'oggi.

2° Estrazione a sorte dalla detta urna di n. 3 schede per eguale quantità di titoli da 10 obbligazioni rappresentanti n. 30 obbligazioni per un capitale nominale di L. 15,000.

Le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso in base al piano di ammortamento a tergo dei titoli, ammontano a 580, rappresentate da n. 28 titoli da 10 obbligazioni e n. 6 titoli da 50 obbligazioni, per un capitale nominale di L. 290,000, ma l'estrazione viene limitata a n. 30 obbligazioni in proporzione a quelle rappresentate nella circolazione da titoli compresi in certificati nominativi, mentre all'estinzione delle rimanenti 550 obbligazioni rappresentate da titoli al portatore, sarà provveduto mediante acquisto da parte dell'Istituto.

Le obbligazioni acquistate saranno distrutte mediante abbruciamento.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, 10 novembre 1928 - Anno VII

(110) *Il presidente*: A. BENEDUCE.

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.